



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°121/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°29870 in data 30/09/2019, con la quale la Compagnia della Vela A.s.d. di Venezia ha richiesto l'emanazione di un'Ordinanza allo scopo di regolamentare la navigazione nel Bacino San Marco e nei canali marittimi lagunari di San Nicolò e San Marco, per consentire il regolare svolgimento di una regata velica denominata "VELEZIANA 2019", preceduta da una veleggiata di *Dinghy* (12 piedi) in Bacino San Marco, prevista svolgersi il giorno 20/10/2019 con la partecipazione di circa 200 (duecento) imbarcazioni;

VISTA: la nota prot. n°13772 in data 04/10/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha espresso il proprio "nulla osta" ai fini demaniali marittimi, con prescrizioni, all'effettuazione della manifestazione in questione;

VISTO: l'esito della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 16/10/2019 presso la sede di Santa Marta di questa Capitaneria di porto, convocata con nota prot. n°31295 in data 11/10/2019 del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Venezia, a cui hanno partecipato – oltre al soggetto richiedente – rappresentanti di Enti/Comandi della città lagunare interessati alla manifestazione in questione;

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati dagli eventi in programma, al fine di salvaguardarne la sicurezza e permettere nel contempo il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il **giorno 20/10/2019, dalle ore 12:00 alle ore 17:00 circa**, è previsto lo svolgimento in **Bacino San Marco** e lungo i canali marittimi lagunari **Canale San Marco** e **Canale San Nicolò** fino alla **Bocca di porto di Lido**, delle seguenti manifestazioni veliche:

- a) **Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 circa**, una veleggiata nello specchio acqueo compreso tra Punta della Dogana e l'Hotel Cipriani, con la partecipazione di circa n°70 (settanta) imbarcazioni tipo *Dinghy* (12 piedi);
- b) **Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 circa**, una regata velica denominata "VELEZIANA 2019" con la partecipazione di circa n°200 (duecento) imbarcazioni a vela, in un campo di regata con partenza situata al largo del porto di **Lido di Venezia** alle coordinate – latitudine 45°23' 5497"N – longitudine 012°25'7314"E – Fanale rosso entrata del porto di Lido da lasciare a sinistra alle coordinate – latitudine 45°24' 548"N – longitudine 012°27'83"E – nuova diga del Mose situata appena fuori all'entrata del poro di Lido da lasciare a sinistra, ingresso in laguna attraverso il porto del Lido, il canale di grande navigazione **San Nicolò**, e il canale di **San Marco**, fino all'arrivo in **Bacino San Marco** nell'area antistante la sede della Compagnia della Vela, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico. In caso di condizioni meteomarine non favorevoli, l'organizzazione si riserva di invertire la direzione del percorso (partenza Canale di San Marco – in prossimità della sede della Compagnia della Vela, Bacino San Marco – arrivo al largo del Lido di Venezia) e/o la possibilità di accorciare il percorso.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno 20/10/2019, dalle ore 12:00 alle ore 12:30 circa, nello specchio acqueo compreso tra il **Canale della Giudecca** (congiungente pontile A.C.T.V. Spirito Santo - pontile A.C.T.V. Zitelle) ed il **Bacino San Marco** (congiungente Punta della Dogana – Torre faro San Giorgio), e **dalle ore 13:00 alle ore 17:00 circa** nello specchio acqueo compreso tra il **Bacino San Marco** (congiungente pontile A.C.T.V. San Marco/Vallaresso

- Punta della Dogana; Punta della Dogana – Torre faro San Giorgio) proseguendo lungo il **Canale di San Marco** fino al Rio dell’Arsenale, interessati dalle manifestazioni veliche di cui al “rende noto”, sono interdetti: la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di ogni unità, con esclusione di quelle al successivo art. 4. La fascia di 50 (cinquanta) metri dalle rive cittadine dei canali marittimi lagunari sopra nominati, è esclusa dalle due manifestazioni veliche.

Articolo 2

La regata dovrà concludersi, in ogni caso, entro le ore 17:00 ed il campo di regata dovrà essere completamente sgomberato entro le ore 17:15, al fine di consentire la partenza delle navi passeggeri dalla Stazione Marittima.

L’organizzatore dell’evento deve tenersi in costante contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia sul canale 16 VHF (o telefonicamente 041 2405745), per ricevere il definitivo assenso all’inizio della manifestazione.

Articolo 3

L’organizzatore deve predisporre e mantenere attivo per tutta la durata della manifestazione un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore opportunamente dislocate lungo il campo di regata, che dovranno mostrare una bandiera bianca ed essere equipaggiate con apparato VHF in doppio ascolto sui canali 13 e 16.

Le unità partecipanti alla manifestazione, una volta terminata la gara, devono tempestivamente sgomberare il campo di regata, ammainando le vele e navigando esclusivamente a motore, al fine di consentire il ripristino dell’ordinaria navigazione nei canali lagunari marittimi in questione.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2, l’organizzatore deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia il numero dei partecipanti, con almeno 30 minuti di anticipo rispetto alla partenza.

In caso di condizioni meteo marine non favorevoli, l’organizzatore deve prevedere di invertire la direzione del percorso (partenza canale di San Marco – in prossimità della sede della Compagnia della Vela – arrivo al largo del Lido di Venezia) e/o la possibilità di accorciare il percorso stesso prevedendo un possibili punto di arrivo anticipato.

Articolo 4

I divieti cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell’Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano inoltre ai mezzi del servizio pubblico di linea che, in ogni caso, durante gli attraversamenti del campo di regata (Sant'Elena – Lido, Treporti – Lido, Tronchetto – S. Nicolò, San Zaccaria – San Giorgio e viceversa) devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite da un proprio referente operativo opportunamente dislocato *in loco*, che dovrà essere in costante collegamento radio con il comitato organizzatore e la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, nonché alle unità partecipanti alla regata velica autorizzate ad ormeggiarsi ai cosiddetti Pali della Salute che per ragioni di sicurezza non possono entrare nella darsena di San Giorgio.

I concessionari del servizio di trasporto pubblico di linea, d'intesa con l'Ente competente, provvedono a modificare e/o sospendere le linee di navigazione che, in relazione alle caratteristiche delle unità impiegate e/o dei percorsi effettuati, non risultano compatibili con lo svolgimento della regata.

In caso di condizioni meteorologiche avverse con vento superiore a 46 Km/h (25 nodi) e visibilità inferiore ai 500 metri, in deroga agli artt. 48 e 49 del “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione*” in premessa richiamato, la manifestazione sarà sospesa d'autorità.

Articolo 5

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

